

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot.

1180

Cavareno, 10/06/2019

ORDINANZA N. 01/2019

OGGETTO: Divieto temporaneo di spargimento letame e liquame territorio comunale di Cavareno

IL VICESINDACO

Considerato che l'uso indiscriminato dei fertilizzanti, tenuto anche conto dei periodi di utilizzo indicati nel Codice di buona pratica agricola " D.M. 19.04.1999 ", può dare avvio ad infestazioni di mosche ed altri insetti fastidiosi e nocivi per la salute pubblica.

Valutata la necessità di regolamentare temporaneamente le modalità di spargimento dei predetti fertilizzanti organici provenienti dalle locali aziende zootecniche anche in vista del periodo estivo e della presenza di numerosi turisti;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, nr. 152, in particolare l'art. 112 che norma l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26/01/1987, nr. 1-41/Legisl. e quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 12/07/1987, nr. 5460, con particolare riferimento agli artt. 25-26-26bis-29;

Vista la Legge 29 marzo 1928, nr. 858, "Lotta contro le mosche ed insetti in genere";

Visto il R.D. 27/07/1934, nr. 1265, "Approvazione del T.U. delle Leggi Sanitarie", in particolare l'art. 217;

Visto il Decreto Ministeriale 19/04/1999 "Approvazione del Codice di buona pratica agricola";

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 in materia di depenalizzazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale del 12.07.1987, nr. 5460, "piano provinciale di risanamento delle acque – norma d'attuazione" in tema di spargimento di liquame e letame;

Vista la D.G.P. nr. 1545 di data 24/08/2018;

Rilevata la non necessità di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo trattandosi di atto generale a contenuto normativo, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche.);

ORDINA

DAL GIORNO 01 LUGLIO 2019 AL GIORNO 30 SETTEMBRE 2019

- 1) Il divieto assoluto di spargimento di letame e liquame nei fondi agricoli sull'intero territorio comunale;

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00) fatta salva l'adozione di provvedimenti penali.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Si comunica a:

- Corpo Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione Forestale di Fondo avente competenza sul territorio interessato;
- Associazione allevatori (Covi Vittorino);
- Stazione dei Carabinieri di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- Comuni di Dambel, Ronzone e Romeno;
- Caseifici di Romeno e Cavareno;
- Aziende agricole presenti sul territorio di Cavareno;

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;

 IL VICESINDACO
Zini Luca